



Municipalità 9

Pianura - Soccavo

Direzione – U.O. Attività tecniche

Ordinanza Dirigenziale n. 30 del 29 Novembre 2022

OGGFETTO- Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta ambo i lati su Via Salvator Dalì dalle ore 10.00 alle ore 14,00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00 dei giorni 4, 11 e 18 dicembre 2022.

IL DIRETTORE

PREMESSO che nota PG/2022/855855 del 25/11/2022 il “Centro Commerciale Salvator Dalì” ha chiesto l'interruzione del transito dei veicoli presso la strada Via Salvatore Dalì per organizzazione di attività ludiche di intrattenimento dalle ore 10.00 alle ore 14,00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00 dei giorni 4, 11 e 18 dicembre 2022.;

CONSIDERATO che Via Salvatore Dalì, appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

VISTO che la richiesta dell'associazione sopra menzionata è supportata dalla firma di circa quaranta esercenti ;

PRESO ATTO del parere favorevole per le vie brevi della Polizia Locale.

ATTESTATO che il presente documento non contiene dati personali;

LETTI

-il D.L.vo 285/92 e smi Nuovo Codice della Strada;

-Il DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

-l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n°267.

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa:

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta ambo i lati su Via Salvator Dalì dalle ore 10.00 alle ore 14,00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00 dei giorni 4, 11 e 18 dicembre 2022.

Sarà sempre consentito il transito ai soli residenti, ai mezzi di soccorso e alle Forze Dell'Ordine.
Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi temporaneamente sospesa.

Sarà cura dell'associazione “Centro Commerciale Salvator Dalì” predisporre idonea segnaletica di preavviso nonché la relativa segnaletica provvisoria necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo di traffico e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da:
Direttore della Municipalità 9
col.Agliata dott. Antonietta*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. .